

L'APPROPRIAZIONE INDEBITA DEI FILES INFORMATICI

Klinzja Micaela Vitagliani

Corte di Cassazione , II sez. penale, 10 aprile 2020 n. 11959

Integra il reato di appropriazione indebita la sottrazione e cancellazione di dati informatici da un personal computer aziendale, nel caso di specie avvenuto mediante restituzione del notebook aziendale – affidato al dipendente nel corso del rapporto di lavoro – a seguito di una copiatura di file non autorizzata su un supporto informatico altrui rispetto all'azienda

SOMMARIO: 1. La pronuncia – 2. I termini della questione giuridica – 3. Critica – 4. La configurabilità dell'appropriazione indebita di *file* – 5. Considerazioni finali.

1. -La sentenza della Corte di cassazione, seconda sezione penale, n. 11959 del 10 aprile 2020 ¹, trae origine dall'impugnazione della sentenza del 14 giugno 2018 emessa dalla Corte di Appello di Torino (a propria volta di riforma della sentenza del 30 giugno 2017 del Tribunale di Torino) con la quale l'imputato è stato assolto dal delitto di cui all'art. 635-*quater* c.p. e, al contempo, è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 646 c.p., con conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia.

Nello specifico, la questione che la Corte di cassazione è stata chiamata ad affrontare concerne la possibilità di qualificare, quali beni mobili, i dati informatici, secondo la legge penale e, specificamente, in relazione alla possibilità di costituire oggetto di condotte di appropriazione indebita.

La vicenda in esame vedeva imputato, e successivamente condannato, il dipendente di una società per il delitto di cui all'art. 646 c.p. in quanto, con la propria condotta, aveva provocato il malfunzionamento del sistema informatico aziendale al fine di impossessarsi di dati in esso contenuti.

¹ Per il testo completo della sentenza, tratta dal sito www.cortedicassazione.it, v. www.giureta.uni-pa.it/Cassazione_11959_2020.pdf.



La difesa deduceva la violazione di legge – con riferimento al delitto di appropriazione indebita – per avere ritenuto in modo erroneo che i dati informatici fossero suscettibili di condotta appropriativa, non potendo essi qualificarsi come beni mobili.

Preliminarmente, appare opportuno precisare che la definizione della categoria di beni mobili si ricava in via residuale rispetto a quella degli immobili secondo quanto disposto dall'art. 812 c.c.².

Il sistema del codice penale non reca la nozione di cosa mobile, limitandosi – nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 624, comma 2, c.p. – all'equiparazione dell'energia elettrica, nonché ogni altra energia economicamente valutabile alle cose mobili³.

Tale assenza di specificazione, pertanto, ha condotto per lungo tempo la dottrina e la giurisprudenza ad interrogarsi circa le caratteristiche che i beni mobili debbano possedere in guisa da poterli qualificare come tali ai fini dell'applicazione della legge penale⁴.

² O.T. Scozzafava, *Dei beni*, in *Comm. Schlesinger*, Milano, 1999, 49 ss. Sulla problematicità della definizione di bene v. F. Piraino, *Sulla nozione di bene giuridico in diritto privato*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2012, 459 ss., il quale segnala proprio l'eterogeneità tra la nozione di bene giuridico in diritto privato e in diritto penale. Proprio con riferimento al diritto penale, v. A. Rocco, *L'oggetto del reato e della tutela giuridica penale (Contributo alle teorie generali del reato e della pena)*, Torino, 1913, *passim*; G. Bettiol, *Bene giuridico e reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1938, 3 ss.; Id., *L'odierno problema del bene giuridico*, *ivi*, 1959, 705 ss.; F. Antolisei, *Il problema del bene giuridico*, in *Scritti di diritto penale*, Milano, 1955, 97 ss.; A. Pagliaro, *Bene giuridico e interpretazione della legge penale*, in *Studi in onore di F. Antolisei*, II, Milano, 1965, 391 ss.; F. Bricola, *Teoria generale del reato*, in *Noviss. Dig. it.*, XIX, Torino, 1973, 14 ss.; F. Stella, *La teoria del bene giuridico e i c.d. atti inoffensivi conformi al tipo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1973, 3 ss.; E. Musco, *Bene giuridico e tutela dell'onore*, Milano, 1974, *passim*; G. Fiandaca, *Il «bene giuridico» come problema teorico e come criterio di politica criminale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1982, 42 ss.; F. Angioni, *Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico*, Milano, 1983, *passim*; A. Fiorella, *Reato in generale*, in *Enc. dir.*, XXXVII, Milano, 1987, p. 789 ss.; E. Dolcini, G. Marinucci, *Costituzione e politica dei beni giuridici*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1994, 333 ss.; A. Merli, *Introduzione alla teoria del bene giuridico. Il problematico fonti le tecniche di tutela penale*, Napoli, 2006, *passim*.

³ Cfr. F. Antolisei, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, I⁵, Milano, 2008, pp. 283 e 346.

⁴ Cass., sez. IV penale, 13 novembre 2003, n. 3449; Cass., sez. II penale, 11 maggio 2010, n. 20647; Cass., sez. IV penale, 26 ottobre 2010, n. 44840; Cass., sez. II penale, 12 luglio 2011, n. 33839; Cass., sez. V penale, 30 settembre 2014, n. 47105; Cass., sez. II penale, 18 febbraio 2016, n.21596.

L'estrema genericità del termine "cosa" reca ontologicamente una seria difficoltà a rinvenire i necessari limiti cui fare affidamento, prodromici alla corretta catalogazione, senza imponenti e macroscopiche incertezze, della dicotomia cosa mobile e cosa non mobile.

Ciononostante la dottrina, muovendo i passi in un percorso argomentativo condotto prima nel generale e rivolto poi nello specifico, ha cercato di fornire nella maniera più esauriente possibile il concetto di cosa, quale entità materiale o fisica, in ogni caso percepibile con i sensi di cui dispone il corpo umano o con appositi strumenti, in ossequio al brocardo latino "*res quae tangi possunt*"⁵.

In senso giuridico, invece, la "cosa" è quella entità pienamente suscettibile di produrre effetti giuridici, per cui si suole affermare che ad essa si fa riferimento qualora ci si trovi dinanzi ad una essenza che possa essere oggetto di diritti, facoltà, poteri o rapporti giuridici⁶.

Un contributo fondamentale alla delimitazione della nozione penalistica di bene mobile è stato fornito dalla giurisprudenza ormai consolidata, che in due celebri pronunce ne ha individuato i caratteri minimi nella materialità e nella fisicità dell'oggetto, il quale deve essere definibile nello spazio, nonché nella suscettibilità dello stesso di essere spostato da un luogo all'altro⁷.

Nel dettaglio, la Corte ha ribadito che, in senso giuridico, il termine "cosa" fa riferimento a tutto ciò che può formare oggetto di diritti patrimoniali, che hanno – dunque – un valore economico e che siano suscettibili di appropriazione, ricomprendendo nel concetto *de quo* anche l'entità materiale su cui i beni vengono trasfusi, sulla scia di un orientamento ormai così consolidatosi⁸.

La giurisprudenza di legittimità più recente, invece, denotando la forte volontà di attribuire materialità al dato informatico, ha osservato che, sebbe-

⁵ S.Pugliatti, *Beni e cose in senso giuridico*, Milano, 1962, 93.

⁶ *Ibidem*. V. anche O.T. Scozzafava, *I beni e le forme giuridiche di appartenenza*, Milano, 1982, 128 ss.

⁷ Cass., sez. II penale, 24 maggio 2016, n. 21596.

⁸ Cass., sez. V penale, 30 settembre 2014, n. 47105; v. anche Cass., sez. II penale, 24 maggio 2016, n. 21596: «Cosa mobile è, pertanto, l'entità materiale su cui beni immateriali vengono trasfusi, 'anche se è il valore del bene trasfuso che conferisce alla fisicità della cosa la funzione strumentale che ne caratterizza la rilevanza penale. Incorporando il bene immateriale, tali entità materiali acquisiscono il valore di questo, diventando cose idonee a soddisfare quei particolari bisogni umani cui il bene è strumentale».

ne non sia possibile rinvenire una percezione sensoriale del dato informatico, è possibile rinvenirne una dimensione fisica fondata sulla grandezza dei dati che finiscono col comporre lo stesso ⁹.

Si tratta, dunque, di connotati imprescindibili ed essenziali, specie nei reati contro il patrimonio, che permettono di individuare la condotta di sottrazione della cosa dalla sfera di controllo che sulla stessa esercita il proprietario o titolare del diritto.

Quanto sopra esposto ha, pertanto, contribuito inevitabilmente alla trasformazione del concetto di materialità che, scervo dalla sua costante interpretazione campanilistica, e lungi dal considerare bene materiale esclusivamente ciò che appare percepibile sensorialmente, annovera tra le “cose” tutto ciò che è costituito in una dimensione fisica rilevabile solo mediante l'ausilio della tecnologia.

2. Chiarita la disamina inerente alla portata interpretativa del termine “cosa mobile” in ambito penalistico, la Suprema Corte, con la sentenza in esame, si è nuovamente pronunciata con riferimento alla natura da attribuire ai dati informatici, soffermandosi sulla possibilità di ricomprenderli nella categoria summenzionata.

Ebbene, la natura dei dati informatici – i c.d. *files* – non è di certo una questione che si pone in termini di novità giuridica, laddove la stessa giurisprudenza di legittimità a più riprese si è pronunciata sulla questione ¹⁰, seppur con riferimento alla diversa ipotesi delittuosa di cui all'art. 624 c.p.

Nello specifico, in tali pronunce la Suprema Corte ha sempre escluso l'equiparazione dei dati informatici alle cose mobili, in virtù della natura di questi ultimi, di fatto impedendo la configurabilità del reato di furto per carenza dell'elemento oggettivo necessario per la sua integrazione.

Ed infatti, le numerose obiezioni, con annessi rilievi critici, che sono state mosse circa l'equiparazione del *file* informatico ad una “cosa mobile”, trova-

⁹ «Il file, pur non potendo essere materialmente percepito dal punto di vista sensoriale, possiede una dimensione fisica costituita dalla grandezza dei dati che lo compongono, come dimostrano l'esistenza di unità di misurazione della capacità di un file di contenere dati e la differente grandezza dei supporti fisici in cui i files possono essere conservati e elaborati».

¹⁰ Cass, sez. V penale, n. 32383 del 2015, ove la Corte ha ritenuto che non integri il delitto di furto di cui all'art. 624 c.p., bensì quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose di cui all'art. 392 c.p., la condotta di chi si appropria della cosa mobile altrui, quale condotta finalizzata esclusivamente alla tutela del possesso ed in assenza del fine profitto.

no la propria genesi con riferimento al delitto di cui all'art. 624 c.p. che richiede, ai fini della sua configurazione, l'impossessamento della *res* attraverso la sua sottrazione a chi la detiene.

A tal riguardo, una parte della dottrina ¹¹ ha sollevato le proprie perplessità sulla base dell'incompatibilità teorica e pratica, e dunque del palese contrasto tra l'assimilazione *de qua* ed il principio di tassatività della legge penale espressamente cristallizzata all'art. 25, comma 2, Cost.

In altri termini, la sottrazione della *res* consiste nella privazione della disponibilità materiale della cosa, che si verifica necessariamente mediante una condotta umana volta a produrre una turbativa violenta del possesso.

Così intesa, pertanto, la condotta sottesa al delitto di furto finisce con l'instaurare una relazione fattuale tra soggetto e cosa che, per la connotazione immateriale del dato informatico, non è suscettibile di qualificazione all'interno del diritto penale senza che si violi il corollario del principio di legalità.

Discostandosi da tali precedenti, e sulla base di un *iter* logico-argomentativo condotto essenzialmente sugli elementi descrittivi dei *files*, la Suprema Corte ha operato, tuttavia, un'inversione di rotta comprendendo all'interno della categoria di beni mobili anche i dati informatici.

In particolare, il ragionamento condotto dalla Corte di cassazione muove dalla nozione informatica di *file* stesso, inteso quale insieme di dati – elaborati o archiviati – all'interno di un determinato supporto di memorizzazione digitale dotato di una dimensione fisica.

Ciò ha consentito alla giurisprudenza ¹² di escludere l'entità astratta di tali elementi propendendo piuttosto per una loro intrinseca fisicità dettata dalla considerazione che i *bites* (ossia le cifre binarie che rappresentano l'unità fondamentale di misura per elaborare o immagazzinare dati informatici) occupano fisicamente una porzione di memoria quantificabile, ancorché non possano essere materialmente percepiti dal punto di vista sensoriale.

Alla stregua di tali considerazioni, pertanto, non appare più condivisibile, oltre che attuale, l'orientamento dottrinario e giurisprudenziale maggioritario volto ad escludere la fisicità dei dati informatici e, di conseguenza, la configurabilità di fattispecie incriminatrici predisposte a tutela del patrimonio.

¹¹ F. Mantovani, *Diritto penale. Parte speciale, delitti contro il patrimonio*, Padova, 2014, 70; in merito al furto dei dati, cfr. anche C. Pecorella, *Il diritto penale dell'informatica*, Padova, 2006, 267 ss.

¹² Cass., sez. II penale, 10 aprile 2020, n. 11959.

Resta, insuperabile, l'assenza di una caratteristica fondamentale del *file*, ossia la capacità di materiale apprensione del dato informatico e, quindi, del *file* stesso. Occorre riflettere, però, sulla necessità del riscontro di un tale requisito perché l'oggetto considerato possa essere qualificato come "cosa mobile" suscettibile di divenire l'oggetto materiale delle condotte di reato e, in particolare, di quella di appropriazione indebita.

L'analisi di tale quesito appare fondamentale alla luce dell'ovvia considerazione che – con particolare riferimento ai requisiti necessari ai fini della realizzazione delle condotte di sottrazione e impossessamento (o appropriazione) – il criterio della necessaria detenzione fisica della cosa è quello che può destare maggiori perplessità.

Al contrario, tenendo conto della *ratio* sottesa all'incriminazione delle condotte di aggressione al patrimonio altrui – ossia la tutela del diritto di proprietà e l'infedeltà patrimoniale di fronte ad attività dirette a spogliare il titolare del bene della possibilità di esercitare i diritti connessi all'utilizzazione dello stesso – si evince che la sottrazione presuppone in via logica la disponibilità dei beni su cui cade la condotta penalmente rilevante da parte dei soggetti proprietari.

Peraltro, con precipuo riferimento alla condotta appropriativa stigmatizzata dall'art. 646 c.p., occorre precisare che il momento consumativo del delitto appare scisso in due fasi che, sebbene legate da unità funzionale e logico-temporale, si manifestano ben distinte tra loro.

La prima, detta comunemente fase negativa, consiste nell'espropriazione della *res* al soggetto che ne abbia a qualsiasi titolo il possesso, comportandone dunque la perdita da parte dell'avente diritto.

La seconda fase, invece, detta positiva, si realizza con l'appropriazione del bene altrui mediante un inequivocabile atto di dominio sulla *res*, sintomatico della volontà di atteggiarsi nei confronti della stessa come legittimo proprietario, di fatto creando un rapporto sostanziale con la stessa.

Proprio a tal riguardo, la Corte si è premurata – quasi volendo immediatamente anticipare nello stesso periodo grammaticale quesiti giuridici volti a sciogliere eventuali perplessità – di chiarire la necessità di rivedere il concetto stesso di "disponibilità materiale" in uno scenario, come quello attuale, ove il progresso tecnologico e le relative attività che l'uomo è in grado di compiere mediante le attrezzature informatiche impongono di

considerare in modo più appropriato i criteri classificatori utilizzati per l'individuazione di nozioni che, per l'appunto, non possono rimanere immutabili nel tempo.

In altri termini, la Corte – lungi dal limitarsi a riproporre la tradizionale definizione di materialità della cosa necessaria per la realizzazione della condotta di appropriazione indebita – sottolinea ciò che, in un approccio del tutto innovativo, deve essenzialmente rilevare, ossia il risultato della spoliazione del titolare della disponibilità del bene.

La pronuncia in esame offre, infatti, una diversa e diametralmente opposta soluzione rispetto a quelle *longo tempore* fornite dalla Corte stessa sulla qualificazione materiale dei *files* informatici.

Se infatti, alla luce delle pregresse considerazioni, si considera la capacità del *file* di essere trasferito mediante la rete *web* da un supporto all'altro (o da un *device* all'altro), mantenendo di fatto immutate le proprie caratteristiche strutturali, non residuano più ragioni valide per negare la possibilità per tali *files* di formare oggetto di condotte di sottrazione e appropriazione indebita.

Ne consegue, quindi, a parere della Suprema Corte, che, pur difettando il requisito dell'apprensione materiale percepibile del *file* in sé considerato, la sua struttura, la possibilità di misurare l'estensione nonché la capacità di contenere dati trasferibili da un supporto all'altro – in luoghi diversi – sono sufficienti per fornire allo stesso la qualifica di cosa mobile.

3. – Ci si chiede se l'interpretazione proposta nei termini del Supremo Collegio contrasti con i principî della responsabilità penale e, nello specifico, con il principio di legalità, rivisto sotto il profilo della formulazione della fattispecie penale e, quindi, nel principio della tassatività e sufficiente determinatezza della norma penale.

A tal riguardo, appare opportuno chiarire la differenza che intercorre tra tassatività e determinatezza, il cui impiego è sovente erroneo in quanto attuato in termini di sinonimi.

La tassatività allude al divieto di applicare una norma a casi diversi rispetto a quelli previsti dalla legge, laddove invece la sufficiente determinatezza della fattispecie allude alla capacità del fatto incriminato di verificarsi nel mondo esterno, ossia alla verificabilità empirica del fatto¹³.

¹³ G. Fiandaca, E. Musco, *Diritto penale. Parte generale*, Bologna, 2014, 77 ss..

Come affermato dalla Corte Costituzionale nella ormai nota pronuncia n. 96 del 1981, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del delitto di plagio di cui all'art. 603 c.p. per oggettiva impossibilità di rinvenire e dimostrare il fenomeno della dipendenza psicologica in capo ad un soggetto, per "determinatezza" si intende la necessità che «nelle norme penali vi sia riferimento a fenomeni la cui possibilità di realizzarsi sia stata accertata in base a criteri che allo stato delle attuali conoscenze appaiono verificabili», non potendosi «concepire disposizioni legislative che inibiscano o ordinino o puniscano fatti che per qualunque nozione ed esperienza devono considerarsi inesistenti o non razionalmente accertabili»¹⁴.

Non è mancato in dottrina¹⁵, chi ha ritenuto di dover scindere tale corollario in guisa da operare una tripartizione, comprendente, oltre alla tassatività e sufficiente determinatezza, anche la precisione, intesa come obbligo del legislatore di predisporre con estrema chiarezza espositiva il fatto di reato incriminato.

Nella pronuncia in esame, la Corte ha esordito con la considerazione che ciò che appare preminente non è tanto l'eventuale violazione della sufficiente determinatezza e della precisione, quanto piuttosto il rispetto della tassatività nei termini summenzionati.

Ed infatti, il rispetto della tassatività nel caso in esame viene giustificato alla luce di un espediente concettuale ribadito, a più riprese, dalla Consulta,

¹⁴ Corte Cost. 8 giugno 1981, n. 96: «Fra individui psichicamente normali, l'esternazione da parte di un essere umano di idee e di convinzioni su altri esseri umani può provocare l'accettazione delle idee e delle convinzioni così esternate e dar luogo ad uno stato di soggezione psichica nel senso che questa accettazione costituisce un trasferimento su altri del prodotto di un'attività psichica dell'agente e pertanto una limitazione del determinismo del soggetto. Questa limitazione, come è stato scientificamente individuato ed accertato, può dare luogo a tipiche situazioni di dipendenza psichica che possono anche raggiungere, per periodi più o meno lunghi, gradi elevati come nel caso del rapporto amoroso, del rapporto fra il sacerdote ed il credente, fra il maestro e l'allievo, fra il medico e il paziente ed anche dar luogo a rapporti di influenza reciproca. Ma è estremamente difficile se non impossibile individuare sul piano pratico e distinguere ai fini di conseguenze giuridiche – con riguardo ad ipotesi come quelle in esame – l'attività psichica di persuasione da quella anch'essa psichica di suggestione. Non vi sono criteri sicuri per separare e qualificare l'una e l'altra attività e per accertare l'esatto confine fra esse».

¹⁵ G. Marinucci ha mostrato di preferire una sistematica quadripartita del reato definito come fatto umano antiggiuridico, colpevole e punibile, ove la punibilità – inteso quale quarto elemento costitutivo autonomo dell'illecito penale, viene utilizzata come categoria destinata a ricomprendere «l'insieme delle condizioni, ulteriori ed esterne rispetto al fatto antiggiuridico e colpevole, che possono fondare o escludere l'opportunità di punirlo»: cfr G. Marinucci, E. Dolcini, *Corso di diritto penale*, Milano, 2001, 497.

secondo la quale non si è in presenza della violazione del principio di tassatività quando l'inserimento – nella formula descrittiva dell'illecito – di clausole generali o concetti tendenzialmente elastici, permette in ogni caso al giudice di determinarne il significato con l'ausilio di un'operazione esegetica non travalicante i limiti ad esso imposti. In altri termini, si verte nel rispetto del principio in questione laddove il giudice fornisca una definizione dell'elemento – suffragata da un esauriente fondamento ermeneutico – tale da essere immediatamente percepibile dai destinatari della norma precettiva¹⁶.

Ciò che rileva, come osserva il giudice delle leggi, è che la «verifica del rispetto del principio di determinatezza della norma penale va condotta non già valutando isolatamente il singolo elemento descrittivo dell'illecito, ma raccordandolo con gli altri elementi costitutivi della fattispecie e con la disciplina in cui questa si inserisce».

Pertanto, appare indiscutibile – alla luce di quanto esposto – il valore patrimoniale che il dato informatico possiede in ragione delle facoltà di utilizzazione e del contenuto specifico del singolo dato. Sicché la limitazione che deriverebbe dal difetto del requisito della fisicità della detenzione non appare idoneo ad ostacolare la riconducibilità del dato informatico alla categoria della cosa mobile.

4. L'ultimo aspetto analizzato dalla Corte attiene alla conseguenza logica della qualifica del *file* informatico quale “cosa mobile”, nei termini dello svolgimento della condotta di cui all'art. 646 c.p.

Ed infatti, posto che ciò che è richiesto ai fini della configurazione della fattispecie delittuosa *de qua* è la fisicità della detenzione successiva alla sottrazione, la Suprema Corte, nella pronuncia in esame, ha fatto riferimento all'ulteriore espediente concettuale fondato sul bene denaro.

¹⁶ Corte Cost., sentenza n. 5 del 2004 che si è espressa nei seguenti termini: «l'impiego, nella formula descrittiva dell'illecito, di espressioni sommarie, clausole generali o concetti “elastici” non comporta di per sé un *vulnus* del parametro costituzionale evocato, «quando la descrizione complessiva del fatto incriminato consenta comunque al giudice – avuto riguardo alle finalità perseguite dall'incriminazione ed al più ampio contesto ordinamentale in cui essa si colloca – di stabilire il significato di tale elemento mediante un'operazione interpretativa non esorbitante dall'ordinario compito a lui affidato: quando cioè quella descrizione consenta di esprimere un giudizio di corrispondenza della fattispecie concreta alla fattispecie astratta, sorretto da un fondamento ermeneutico controllabile; e, correlativamente, permetta al destinatario della norma di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del relativo valore precettivo». In senso analogo, *ex plurimis*, v. sentenze n. 34 del 1995, n. 122 del 1993, n. 247 del 1989; ordinanze n. 395 del 2005, n. 302 e n. 80 del 2004.

La Corte di legittimità ha operato, infatti, un'equiparazione dei *files* informatici al denaro che, sebbene fisicamente suscettibile di diretta apprensione materiale, è altresì suscettibile di operazioni contabili, così come di trasferimenti giuridicamente efficaci, anche in assenza di una materiale apprensione delle unità fisiche che rappresentano l'ammontare del denaro, alla stregua dei dati informatici.

A mero titolo esemplificativo, si riporta l'esempio della moneta scritturale, ossia uno strumento di pagamento attuato in sostituzione del tradizionale trasferimento materiale di denaro – che presenta alla base un certificato di valore garantito da un istituto di credito – giuridicamente vincolante ed efficace ancorché sfornita di materiale fisicità.

Non ci si può neppure esimere, in tale contesto, dall'effettuare un valido parallelismo con le criptovalute, ossia le valute virtuali, utilizzate nel mondo del *web*. Le criptovalute sono nate per favorire le operazioni di vendita e scambio *online* mediante l'ausilio delle tecnologie di tipo *peer-to-peer* (p2p), le quali – ancorché non suscettibili di essere inquadrate in un determinato luogo – sono utilizzate planetariamente.

Nel dettaglio, abbandonando la tradizionale architettura di rete “client-server”, quest'ultime hanno ripiegato su un modello di transazione detta “blockchain” che si avvale dell'utilizzo di numerosi computer sparsi per l'intero globo all'interno dei quali vengono realizzati programmi atti a svolgere funzioni di portamonete (c.d. *wallet*)¹⁷.

Tra le più celebri criptovalute senz'altro riveste un ruolo di primaria ed indiscussa importanza Bitcoin, ideato nel 2009 da Satoshi Nakamoto al quale si deve la geniale e futuristica innovazione di avere reso del tutto superflua la presenza di intermediari nelle operazioni virtuali aventi ad oggetto la moneta virtuale.

La disamina fin qui condotta circa la definizione e l'impiego delle criptovalute permette, pertanto, di chiarire come queste vengano utilizzate nelle operazioni economiche virtuali dando luogo ad effettivi trasferimenti, pur se non dotate del materiale requisito della fisicità.

Come, infatti, è stato efficacemente sottolineato, se è vero che la moneta debba potere fungere da misura di valori, e se è vero che la criptovaluta una

¹⁷ Cfr. E. Labella, *Gli smart contract: riflessioni sulle prestazioni “autoesecutive” nel sistema di blockchain*, in *Medialaws*, 2020, 32 ss.

volta scambiata si pone quale misura di valore, va da sé che quest'ultima è anche idonea a capitalizzare valore divenendo la sua assenza di fisicità del tutto ininfluenza rispetto al calibro delle operazioni dalla stessa poste in essere ¹⁸.

5. In conclusione, pur se la sottrazione dei dati informatici non può essere percepita sensorialmente, essa è ritenuta possibile per via delle caratteristiche del *file* accostabili a quelle di una cosa mobile in termini di possibilità di misurazione e trasferimento.

Laddove poi si realizzi l'esclusività del possesso in favore del soggetto responsabile, non vi è, secondo la Corte, alcuna preclusione rispetto all'integrazione della fattispecie di appropriazione indebita ¹⁹.

Pertanto, tale soluzione innovativa, fornita dal Supremo Collegio, sembra finalmente avvalorare quel corposo complesso di tesi presente nel dibattito dottrinale, secondo cui la natura intangibile del dato sarebbe irrilevante in quanto «l'entità digitale, infatti, anche se non è tangibile come la cosa, può essere in sé sottratta, cioè attratta dalla sfera di disponibilità del soggetto detentore a quella del soggetto attivo con condotta diretta sulla cosa» ²⁰.

¹⁸ Sulle funzioni della moneta come strumento di scambio, misura di valore e mezzo di pagamento A. Nussbaum, *Money in the Law National and International*, p. 11 e 45.

¹⁹ M. della Bruna, *Dati informatici e appropriazione indebita*, pubblicato sul sito web *Devita.law* in data 7 maggio 2020.

²⁰ L. Scopinovo, *Internet e reati contro il patrimonio*, Torino, 2007, 130.

Abstract

I file informatici devono essere considerati come beni materiali, anche se non hanno il requisito della materialità. Il loro illecito impossessamento integra, quindi, il reato di appropriazione indebita.

Computer files must be considered as tangible assets, even if they do not have the materiality requirement.

Their illegal possession therefore integrates the penal crime of embezzlement.